



Ordinanza n.° 175 Prot. 17121

Locorotondo 6 Novembre 2009

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Attività di contrasto alle azioni di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato.

IL SINDACO

Considerato che da tempo il territorio comunale è interessato da fenomeni di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato come meglio sotto specificato, nonché di uso improprio dell'arredo urbano e delle sue dotazioni, come pure del suolo pubblico;

Richiamato l'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008 n.° 92 convertito con Legge 24 luglio 2008 n.° 125, ivi prevedendosi l'adozione da parte del Sindaco, quale Ufficiale del Governo, con atto motivato, di provvedimenti anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Richiamato altresì il comma 4 – bis dello stesso articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, introdotto con Decreto Legge 23 maggio 2008 n.° 92 convertito con Legge 24 luglio 2008 n.° 125, con il quale si rimanda ad un decreto del Ministero dell'Interno per la disciplina dell'ambito di applicazione della disposizione di cui al quarto comma sopra citato, anche con riferimento alle definizioni riguardanti l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto conseguentemente il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con il quale si definisce l'incolumità pubblica come integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana come bene pubblico da tutelare mediante attività a difesa delle vigenti leggi e volte a migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, ivi specificandosi altresì, all'articolo 2, le attività di intervento del Sindaco a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana come sopra definite;

Dato atto pertanto del configurarsi in capo al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, di uno specifico potere di ordinanza al fine di contrastare in ambito locale e nel rispetto delle competenze statuali nonché coordinandosi con gli altri organi dello Stato, il fenomeno del danneggiamento al patrimonio pubblico e privato, declinandosi in particolar modo tale potere nei punti b), c) e d) dell'articolo 2 del citato Decreto Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, laddove si afferma che “... *Il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:*

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio e privato o che impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate nei punti a e b;

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

Considerato che le situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato sul territorio della Città, riscontrate sulla base delle segnalazioni di cittadini residenti, integrano quanto sopra richiamato nel citato articolo 2 del Decreto del Ministro dell'Interno ed in particolare per quanto riguarda:

- il deturpamento e l'imbrattamento con scritte, graffiti, disegni o affissioni degli edifici pubblici e privati, dei monumenti, dei muri anche a ridosso delle strade, dei parapetti, dei marciapiedi e delle carreggiate e dei manufatti in genere;
- il danneggiamento, anche a carattere vandalico, di manufatti pubblici quali ad es. panchine, attrezzature di gioco per l'infanzia ed elementi degli impianti di video-sorveglianza, di manufatti di arredo urbano in genere, del verde pubblico nonché di alberi e piantumazioni;
- l'utilizzo scorretto o improprio dell'arredo urbano e delle sue dotazioni, nonché del suolo pubblico, teatro talvolta di attività non congruenti alla sua destinazione d'uso;
- la sicurezza urbana che viene compromessa poiché le situazioni di degrado come quelle sopra richiamate ingenerano nei residenti e in coloro che usufruiscono del patrimonio pubblico preoccupazione e paura, nonché l'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione messa in pericolo poiché il danneggiamento di alcuni manufatti di arredo urbano e delle loro pertinenze pone a rischio di infortuni la popolazione che di detti manufatti si serve, anche con le conseguenti ricadute in termini di risarcimento a carico dell'ente pubblico;

CONSIDERATO che l'accertamento, la constatazione e la notificazione delle violazioni ai divieti stabiliti con la presente ordinanza, nonché il relativo procedimento amministrativo e anche di impugnazione, sono regolati dalla Legge 24 Novembre 1981 n° 689;

Ritenuto pertanto di adottare il presente provvedimento, ex articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008 n.° 92 convertito con Legge 24 luglio 2008 n.° 125, prevenendo e contrastando le azioni di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato al fine di fronteggiare le situazioni descritte nel punto precedente, di tutelare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità nel territorio comunale;

Richiamata altresì la Deliberazione di Giunta Municipale n.° 104 del 08.06.2000 con la quale si determinano sanzioni amministrative pecuniaria comminata per la violazione della presente ordinanza sindacale di contrasto alle azioni di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato;

Visto il codice della strada e il relativo regolamento attuativo;

Vista la Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ed in particolare

l'art. 3 punto 16 il quale recita: *Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.*

Ed ancora al punto 17 recita: *Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.*

Ed ancora al punto 18 recita: *Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.*

Richiamato lo stesso Decreto Legge 23 maggio 2008 n.° 92 convertito con Legge 24 luglio 2008 n.° 125;

Richiamato altresì il citato Decreto del Ministro degli Interni del 5 agosto 2008;

Visto il regolamento di polizia urbana e quello di occupazione di spazi e aree pubbliche;

Visto il D. L.vo n.° 267/2000;

ORDINA

in tutto il territorio comunale:

1. è fatto divieto di deturpare e/o imbrattare con scritte, graffiti, disegni e affissioni gli edifici pubblici e privati, i muri in genere, i parapetti, i monumenti, i marciapiedi, le carreggiate e le relative pertinenze, nonché i manufatti pubblici, anche facenti parte dell'arredo urbano, o esposti al pubblico;
2. è fatto divieto di danneggiare i manufatti pubblici o esposti al pubblico, le dotazioni dei parchi e dei giardini pubblici, gli elementi dell'arredo urbano, gli elementi degli impianti tecnologici a rilevanza pubblica, nonché il verde pubblico, gli alberi e le piantumazioni su area pubblica;
3. è fatto divieto di utilizzare in modo scorretto o improprio l'arredo urbano e le sue dotazioni, nonché il suolo pubblico con attività non congruenti alla loro destinazione d'uso;
4. se il deturpamento e/o l'imbrattamento ovvero il danneggiamento riguarda edifici pubblici, marciapiedi, strade e relative pertinenze, compresi i muri ed i parapetti, dotazioni di parchi e giardini pubblici ed elementi dell'arredo urbano, elementi degli impianti tecnologici a rilevanza pubblica, il verde pubblico nonché gli alberi e le piantumazioni su area pubblica, il trasgressore e l'obbligato in solido sono tenuti a risarcire i danni come quantificati dai competenti Uffici, con gli strumenti e nelle forme di legge;

E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle altre sanzioni penali e amministrative previste dall'ordinamento.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze dell'ordine ai quali la presente viene notificata, sono tenuti a far rispettare il presente provvedimento.

La presente ordinanza è provvedimento amministrativo a carattere generale per il quale trova applicazione l'articolo 13 della Legge 241 del 1990.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune nei luoghi allo scopo deputati e sul sito comunale ed è immediatamente esecutiva.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia-Sezione di Bari, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

(Dott. Giorgio Petrelli)